



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado
30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d
Tel. 041630704 Fax. 041634450- c.f. 90092020271 – cod. mecc. VEIC83400V
veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi"-Venezia
Prot. 0008293 del 12/09/2023
I-1 (Uscita)

Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
al DSGA
alle RSU
Al sito web

Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL vigente;

EMANA la seguente **DIRETTIVA** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio e delle sue pertinenze fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i/le docenti;
4. durante l'intervallo/ricreazione;
5. durante l'accesso ai servizi igienici da parte degli alunni;
6. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio e dalle relative pertinenze al termine delle lezioni;
7. durante il tragitto aula-mensa e durante il tempo mensa (scuola dell'infanzia e primaria);
8. durante la ricreazione post mensa (scuola dell'infanzia e primaria);
9. sui "minori bisognosi di soccorso";
10. durante il tragitto scuola – palestra e viceversa;
11. durante le attività di laboratori;
12. durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione.

1. Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche

Fa parte degli obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29/11/07 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a essere presenti a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado
30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d
Tel. 041630704 Fax. 041634450- c.f. 90092020271 – cod. mecc. VEIC83400V
veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it

Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

In assenza del collaboratore scolastico al piano o in caso di sua indisponibilità in quanto già impegnato in altra sorveglianza o in assistenza (ad esempio nel caso di alunno/a infortunato/a) il docente che si deve assentare dall'aula deve incaricare della vigilanza un/una collega della classe attigua.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio e delle sue pertinenze fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio dell'orario scolastico, si dispone che presso gli ingressi dell'edificio siano presenti il docente della prima ora, secondo l'ordine di entrata delle classi e, nel limite delle unità di collaboratori scolastici assegnati a ciascun plesso e presenti secondo il proprio turno di servizio, un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Eventuali altri collaboratori scolastici in turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata di tutti i gruppi classe nelle rispettive aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

I collaboratori scolastici presenti e i docenti della prima ora presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell'ingresso nell'edificio.

L'entrata delle classi dall'edificio dovrà avvenire avendo cura di evitare assembramenti.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.



3. Vigilanza durante i cambi di turno tra i/le docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno degli insegnanti, i collaboratori scolastici presenti sono tenuti a recarsi nei pressi delle aule interessate dal cambio docente, osservando con attenzione gli spostamenti degli insegnanti al piano per cogliere con prontezza eventuali necessità di vigilanza momentanea sulle classi, qualora si verificano ritardi imprevedibili o assenze improvvise da parte di qualche docente.

I collaboratori scolastici devono quindi accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti nelle classi all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno degli insegnanti.

In caso di ritardo annunciato, il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato il turno, vigilerà sugli stessi finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. In caso di contemporanei ulteriori ritardi o assenze imprevedibili di docenti, il collaboratore scolastico dovrà avvisare immediatamente l'insegnante dell'aula attigua a quella priva di vigilanza affinché lo stesso provveda in merito e, appena possibile, il Referente del plesso.

I docenti al cambio dell'ora sono tenuti a recarsi tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare.

4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata nelle aree interne e/o esterne destinate all'intervallo/ricreazione secondo quanto segue: la vigilanza sarà a carico dei docenti individuati nel quadro dei turni di assistenza settimanale (Piano di Vigilanza).

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

5. Vigilanza durante l'accesso ai servizi igienici da parte degli alunni

L'uscita dall'aula degli alunni per accedere ai servizi igienici deve essere consentito senza interruzione di vigilanza: se vi è compresenza, uno dei docenti accompagnerà il minore fino all'ingresso dei locali bagno o si posizionerà in modo da controllare il percorso degli alunni fino ai servizi, soprattutto se il collaboratore scolastico non è presente al piano o nell'area. Qualora il docente in classe sia uno solo e non sia possibile la presenza di un collaboratore scolastico o di altro docente a disposizione per vigilare sugli alunni che escono dalla classe per recarsi ai servizi, il docente che debba far fronte a esigenze fisiologiche impellenti degli alunni, concederà l'accesso ai servizi eventualmente facendo accompagnare l'alunno da un compagno (se valutato opportuno e necessario).



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado
30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d
Tel. 041630704 Fax. 041634450- c.f. 90092020271 – cod. mecc. VEIC83400V
veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it

6. Vigilanza durante il tragitto aula - uscita dall'edificio e dalle relative pertinenze al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, compatibilmente con le risorse assegnate in organico all'I.C. "Ilaria Alpi", presso ciascuna porta di uscita dall'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. L'uscita delle classi dall'edificio dovrà avvenire avendo cura di evitare assembramenti.

I docenti di scuola primaria in servizio durante l'ultima ora di lezione della propria classe avranno cura di accompagnare gli alunni fino al cancello della scuola e di consegnarli esclusivamente nelle mani dei rispettivi genitori o loro delegati (con delega scritta e documento di identità della persona delegata). I docenti delle classi quinte della scuola primaria dovranno inoltre verificare se vi siano alunni della propria classe che siano stati autorizzati dai propri genitori al rientro a casa in autonomia mediante specifica autorizzazione (e assunzione di responsabilità) inviata al dirigente scolastico e dallo stesso vistata. Solo in presenza di questa specifica documentazione e previo verifica della completezza della stessa da parte dei docenti di classe, gli alunni delle classi quinte della scuola primaria possono rientrare a casa in autonomia.

7. Vigilanza durante il tragitto aula-mensa e durante il tempo mensa (scuola dell'infanzia e primaria)

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante il tempo che intercorre tra la fine delle lezioni in orario antimeridiano e il tempo dedicato alla consumazione del pasto a scuola (mensa scolastica) si dispone che detta vigilanza venga effettuata nelle aree interne e/o esterne destinate all'attesa per accedere alla mensa secondo quanto segue: la vigilanza sarà a carico dei docenti individuati nel quadro dei turni di assistenza settimanale. I collaboratori scolastici sono tenuti a collaborare con i docenti per garantire il regolare e ordinato afflusso/deflusso degli alunni agli/dagli spazi mensa, vigilando assieme agli insegnanti al fine di prevenire e contenere i rischi connessi a questo momento della giornata scolastica.

Durante il tempo mensa la vigilanza sugli alunni è in capo al docente individuato dai turni di servizio il quale avrà cura di sorvegliare gli alunni della propria classe e di collaborare con gli altri docenti presenti per evitare situazioni di assembramento e l'osservanza delle buone norme di comportamento e di rispetto tra commensali, avendo cura di intervenire laddove fosse necessario per richiamare gli alunni al rispetto reciproco e ad un comportamento più controllato.

8. Vigilanza durante la ricreazione post mensa (scuola dell'infanzia e primaria)

Terminato il tempo mensa il docente di turno accompagnerà la propria classe negli spazi interni o esterni dedicati all'intervallo, vigilando sugli alunni a lui affidati fino all'arrivo del docente del turno successivo. La vigilanza deve essere costante, pertanto non è consentito ai docenti utilizzare il telefono cellulare/smartphone se non in caso di effettiva emergenza per comunicazioni telefoniche brevi.



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado
30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d
Tel. 041630704 Fax. 041634450- c.f. 90092020271 – cod. mecc. VEIC83400V
veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it

I collaboratori scolastici presenti nel plesso collaboreranno durante l'intervallo con i docenti affinché sia garantita costantemente la vigilanza sugli alunni.

9. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore *ad personam* o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

10. Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra e viceversa

Durante il tragitto scuola – palestra e viceversa la vigilanza sugli alunni è affidata all'insegnante di educazione motoria, coadiuvato da eventuali altri docenti in compresenza.

11. Vigilanza durante le attività di laboratori

L'uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli alunni facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.

Non è consentito l'accesso degli alunni al laboratorio di informatica senza la presenza di un docente o del tecnico informatico.

12. Vigilanza durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di disabilità, saranno designati ulteriori accompagnatori.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco SINATORA

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*